

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 5 aprile 1993, n. 4063; Pres. MERIGGIOLA, Est. VITTORIA, P.M. VIALE (concl. conf.); Soc. sportiva Lazio (Avv. PERSICHELLI) c. Soc. Fin Part - finanziaria di assicurazioni e partecipazioni (Avv. RAPPAZZO). *Conferma App. Roma 5 aprile 1989.*

Sport — Federazioni nazionali sportive — Regolamenti federali disciplinanti i rapporti negoziali tra società e sportivi — Natura convenzionale — Inosservanza — Fattispecie (L. 16 febbraio 1942 n. 426, istituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano, art. 5; d.p.r. 2 agosto 1974 n. 530, norme di attuazione della l. 16 febbraio 1942 n. 426, art. 2; l. 23 marzo 1981 n. 91, norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, art. 10, 14).

I regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse società e gli sportivi professionisti, si configurano come atti di autonomia privata perché sia le società che gli sportivi, con l'aderire alle federazioni, manifestano la volontà di sottostare per il futuro alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale; ne consegue che la violazione di tali disposizioni sulla forma del contratto di trasferimento dei giocatori, che ne impedisce la produzione degli effetti, deve essere provata dalla parte che la eccepisce versandosi in un mero fatto impeditivo di siffatto trasferimento. (1)

(1) **Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali.**

1. - I rapporti tra il Coni e le federazioni sportive e la natura di queste ultime sono stati più volte oggetto di esame da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Nell'approccio con tali problematiche, la puntuale ricognizione della normativa ha rappresentato un costante punto di partenza, essendosi dato fondamentale rilievo per la risoluzione di dette problematiche al disposto dell'art. 5, 1° comma, l. 16 febbraio 1942 n. 426, che qualifica le federazioni come «organi del Comitato olimpico nazionale italiano» (1). Proprio facendo riferimento a tale dizione, un primo indirizzo giurisprudenziale ha riconosciuto, a più riprese, sia al Coni che alle diverse federazioni, la qualifica di enti pubblici. Ha affermato al riguardo che il termine «organi» è stato utilizzato in «senso tecnico» per designare un vero e proprio rapporto di compenetrazione tra federazioni e Coni, preposti all'espletamento di una medesima attività di interesse pubblico, ed osservando poi che non assume alcun rilievo l'attribuzione alle singole federazioni della personalità giuridica «in quanto

(1) L'espressione di cui al testo, già riprodotta nell'art. 2, 2° comma, d.p.r. 2 agosto 1974 n. 530, è stata successivamente riportata nell'art. 2, 2° comma, d.p.r. 28 marzo 1986 n. 157 (nuove norme di attuazione della l. 16 febbraio 1942 n. 426).

Svolgimento del processo. — 1. - La società Fin Part s.p.a., con ricorso al presidente del Tribunale di Roma, chiedeva fosse emesso in confronto della società sportiva Lazio decreto di ingiunzione per il pagamento della somma di lire 125 milioni, con interessi e rivalutazione.

La società ricorrente esprimeva d'aver finanziato con 140 milioni di lire la società Siracusa calcio, che, con delibera assembleare del 6 luglio 1981, aveva disposto di estinguere il proprio debito mediante cessione d'un credito vantato verso la Lazio, derivante dal riscatto di alcuni giocatori, dalla stessa esercitato con dichiarazione del 29 luglio 1980. In esecuzione di tale delibera, la Siracusa calcio aveva conferito alla società ricorrente una procura che la facultava a promuovere nei confronti della Lazio le azioni necessarie al recupero del credito.

2. - La società sportiva Lazio proponeva opposizione al decreto d'ingiunzione emesso in suo confronto e il Tribunale di

Roma, con sentenza 29 gennaio 1986, rigettava la domanda di condanna, avendo considerato che la Fin Part aveva agito in nome proprio, mentre la procura rilasciata dalla Siracusa calcio l'avrebbe in ipotesi legittimata ad agire in nome di quella e d'altro canto non appariva convenuta tra la Fin Part e la Siracusa calcio alcuna cessione di credito.

La decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza 5 aprile 1989, n. 719.

3. - La corte d'appello riteneva:

— che in base alla interpretazione della domanda proposta col ricorso per decreto d'ingiunzione non appariva ragionevole negare che la Fin Part avesse inteso agire quale procuratrice della Siracusa calcio, seppure al fine di soddisfare il proprio personale interesse di cessionaria del credito;

— che del collegamento tra la procura e la delibera assembleare della Siracusa calcio appariva che la prima fosse stata posta in essere come mezzo per realizzare la cessione del credito;

l'ordinamento ammette nell'organizzazione degli enti pubblici casi di organi dotati di vera e propria soggettività giuridica» (2).

Un più recente indirizzo, con articolata motivazione, ritiene invece che la qualifica di organi del Coni non è incompatibile con la natura di soggetti privati delle federazioni, chiaramente rinvenibile nelle modalità della loro nascita e nello svolgimento di tutte quelle numerose attività, che non tendono direttamente allo scopo la cui attuazione giustifica il loro inserimento nella struttura pubblica del Coni (3). Siffatto orientamento non esclude però nell'attività delle federazioni anche un profilo pubblicistico «rivelato dall'emanazione di norme regolamentari che, in quanto hanno un particolare contenuto organizzatorio, tendono a un fine coincidente con quello istituzionale del Coni» (4).

Anche in dottrina si nota una pluralità di opinioni, in qualche misura collegabile ad un rapporto tra ordinamento statale e sportivo, non ancora chiarito (5), e ad un atteggiamento oscillante del legislatore, sempre in bilico tra un'ottica pubblicistica, giustificata dalla particolare natura degli interessi coinvolti, ed una visione privatistica, idonea ad assicurare una snellezza di forme ed una flessibilità di procedure, indispensabili per un soddisfacente svolgimento dell'attività agonistica (6).

Trascurando posizioni, che non hanno avuto consistente seguito, quale quella che assimila il complesso Coni - federazioni sportive ai consorzi (7)

(2) Cfr. Cass., sez. un., 16 giugno 1983, n. 4108, *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Sport*, n. 20 e *Giust. civ.*, 1983, I, 2931, per la quale la pubblicità delle federazioni sportive emerge dalla loro posizione perché dette federazioni risultano inserite nell'ordinamento del Coni, che riceve i proventi derivanti dal tesseramento dei relativi iscritti, ne approva i regolamenti e gli statuti, e ne vigila il funzionamento; e perché sovrintendendo non anche a tutta l'attività sportiva di loro competenza, dettandone con appositi regolamenti le norme tecniche ed amministrative. Per lo stesso indirizzo, vedi anche App. Bari 8 febbraio 1984, *Foro it.*, Rep. 1984, voce cit., n. 20; Tar Lazio, sez. III, 16 gennaio 1984, n. 4 e 15 novembre 1983, n. 878, *ibid.*, nn. 13, 14; Cass., sez. un., 12 maggio 1979, n. 2725, *id.*, 1979, I, 1117; 11 febbraio 1978, n. 625, *id.*, 1978, I, 862; Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 1973, n. 80, *id.*, Rep. 1973, voce cit., n. 10; Cass. 19 giugno 1968, n. 2028, *id.*, 1968, I, 2790.

(3) Cfr., tra le altre, Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, *Foro it.*, 1990, I, 899, con osservazioni di G. CATALANO; 9 maggio 1986, n. 3092, *id.*, 1986, I, 1251, con nota di C. M. BARONE; 9 maggio 1986, n. 3091, *ibid.*, 1257.

(4) In tali esatti termini, vedi Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, cit.

(5) Sui rapporti tra ordinamento statale e sportivo, cfr., da ultimo, A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Riv. pen. economia*, 1990, 230; I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, 411 ss., 446 ss.; W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti sportivi e il diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1969, 36 ss.; M. S. GIANNINI, *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Atti del XIV congresso internazionale di sociologia*, Roma, 1950, 455 ss.; *Id.*, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, fasc. 1-2, 10 ss.

(6) Subito dopo la proposta di legge (n. 5305) di iniziativa dei deputati Rivera, Agrusti, Aiardi e altri, presentata il 6 dicembre 1990 (che leggesi in *Riv. dir. sport.*, 1992, 413), diretta — oltre che alla costituzione del ministero dello sport ed alla riorganizzazione del Coni — all'espressa declaratoria della natura privatistica alle federazioni sportive, è stata emanata la l. 31 gennaio 1992 n. 138, che ha invece accentuato i profili pubblicistici delle federazioni con l'abrogare il 3° e 4° comma dell'art. 14 l. 23 marzo 1981 n. 91 e con l'assegnare un nuovo inquadramento al personale di dette federazioni, assunto con contratti di lavoro di diritto privato.

(7) Cfr. I. SCOTTO, *Il Coni e le federazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1954, 341 ss.

o che, sul presupposto della inadeguatezza della nozione del rapporto organico a definire la relazione giuridica esistente tra detti enti, ravvisa nelle federazioni delle vere e proprie «articolazioni in cui lo sport si divide e si attua» (8), esigenze di ordine e di chiarezza consigliano di procedere per schemi classificatori già adoperati nell'esame della giurisprudenza.

Orbene, un primo orientamento ha riconosciuto carattere pubblicistico alle federazioni, osservando dapprima che le attività svolte da ciascuna di esse sono pur sempre dirette ad attuare gli scopi (anche quelli internazionali) propri del Coni, ed evidenziano poi che i poteri di controllo da quest'ultimo ente esercitati sulle federazioni (approvazione dei bilanci, esame degli statuti, ecc.) non sarebbero esperibili se le federazioni stesse non fossero altrettante filiazioni del Coni (9). La validità di siffatta tesi, secondo una recente opinione, ha trovato conforto in alcune disposizioni della l. 23 marzo 1981 n. 91, e segnatamente nell'art. 10 (che attribuisce alle federazioni il potere, in precedenza spettante al Coni ex art. 10 l. 426/42, di affiliare le società, con la conseguente ammissione nell'ordinamento sportivo), nell'art. 13 (che legittima le stesse federazioni a richiedere al tribunale, in caso di gravi irregolarità di gestione, la messa in liquidazione delle società sportive), e soprattutto nell'art. 14, 1° comma (che nella stessa direzione riconosce alle federazioni, oltre che la potestà statutaria, anche quella regolamentare, con la conseguente capacità di emanare norme valide per l'ordinamento statale) (10).

Un secondo orientamento, di maggior seguito, nel condividere la tesi «privatistica» delle federazioni, mette in rilievo che la presenza di organi del Coni (presidente, giunta esecutiva, segreteria, ecc.) «assai diversi per funzioni e struttura dalle federazioni» induce a ritenere una utilizzazione nella l. 426/42 del termine «organi» in due accezioni diverse, «una propria e l'altra impropria», e che quest'ultima accezione sia da riferire alle federazioni sportive (11). Nega infine che la natura pubblica delle federazioni possa giustificarsi sul presupposto dell'attribuzione alle federazioni stesse di un potere di autonomia normativa, osservando al riguardo che l'esistenza di un tale potere deve essere riconosciuta da una specifica norma (sulla normazione), non rinvenibile invece in alcun modo nell'art. 5 l. 426/42, il cui riferimento a «regolamenti interni» starebbe a dimostrare la volontà del legislatore «di non assumerli come proprie fonti di diritto» (12).

Proprio di recente la problematica in esame è stata affrontata sotto una diversa ottica, spostando l'attenzione non sul soggetto agente ma sull'attività svolta, e seguendo così un criterio oggettivo di indagine, alla stregua del quale si potranno «distinguere i compiti delle federazioni in compiti di diritto privato e compiti di diritto pubblico se si accetterà che gli atti compiuti per l'assolvimento di tali compiti sono sottoposti rispettivamente alle regole che disciplinano i comuni rapporti tra

(8) Questa espressione è di TOSETTO e MANESCALCHI, *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni calcistiche e calciatori*, in *Foro pad.*, 1951, III, 52.

(9) In questi sensi, cfr. E. PICCARDO, in *Nuove leggi civ.*, 1982, 647 ss.

(10) Cfr. al riguardo L. TRIVELLATO, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Dir. e società*, 1991, 141 ss.

(11) In tali termini, vedi F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, 102-103. Per la tesi privatistica delle federazioni, vedi pure A. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 283 ss.; M. SENSALÉ, *La l. 23 marzo 1981 n. 91 e la natura giuridica delle federazioni sportive*, *id.*, 1984, 490 ss.; A. CLARIZIA, *La natura giuridica delle federazioni sportive anche alla luce della l. n. 91 del 1981, id.*, 1983, numero speciale, 208 ss.

(12) Così LUISO, *op. cit.*, 104 ss.

— che del riscatto eseguito dalla Lazio costituivano prova sia la dichiarazione 29 luglio 1980 proveniente dal presidente di quella società sia i successivi atti 15 luglio 1981 redatti come documenti di trasferimento dalla sua società;

— che l'eccezione di nullità di tale negozio per violazione del regolamento della Figc andava rigettata per l'assorbente motivo che la Lazio, che tale eccezione aveva opposto, non aveva assolto all'onere di provare l'esistenza delle disposizioni violate avendo mancato di produrre il regolamento, che, d'altro canto, il giudice non aveva il dovere di conoscere o di rievocare.

4. - La società sportiva Lazio ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. La società Fin Part s.p.a. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione. — (Omissis). 2. - Il secondo motivo di ricorso denuncia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c.).

i consociati oppure alle norme che regolano i rapporti autoritari speciali» (13).

2. - La soluzione della problematica in oggetto, di particolare rilevanza pratica in ragione delle dirette conseguenze sull'individuazione del giudice competente a sindacare gli atti delle federazioni, non può prescindere da alcune puntualizzazioni sugli attuali effettivi rapporti tra ordinamento sportivo e quello statale. In altri termini è necessario accertare se l'ordinamento statale si limiti a riconoscere l'autonomia e la capacità di autorganizzazione di quello sportivo, o intenda invece attribuirgli anche un potere di normazione con effetti esterni, incidenti quindi nel suo stesso ambito.

È opinione comune che la l. 23 marzo 1981 n. 91 (norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) — ribaltando una impostazione teorica di scarsa attenzione della normativa generale verso il mondo dello sport, incentrata sulla natura esclusivamente interna dei precetti regolamentari emanati dalle federazioni — abbia avuto una portata radicalmente innovativa. Come è stato efficacemente osservato, con la suddetta l. n. 91 l'ordinamento sportivo ha subito una spinta dal basso verso l'alto, consentendo la «emersione» a livello di diritto statale della sua struttura organizzativa, la quale non può più considerarsi «sommersa», ossia relegata nell'ambito del diritto interno, ma appare ormai operante *ex autoritate legis* nei confronti dei *subditi legum* e non soltanto nei confronti dei soggetti dell'ordinamento sportivo (14).

Il legislatore ha, in tale direzione, fatto propri principi esclusivi dell'ordinamento sportivo, ed ha disciplinato con rilevanza esterna l'operato delle federazioni.

L'omessa reiterazione della formula dell'art. 5 l. 426/42 (le federazioni sono «organi» del Coni) da parte dell'art. 14 l. n. 91, ed il riconoscimento, contenuto in quest'ultima disposizione, alle federazioni di una autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la «vigilanza» del Coni, incompatibile con ogni rapporto di immedesimazione organica, stante l'alterità tra vigilante e vigilato (15), costituiscono certamente rilevante supporto alle ragioni addotte in precedenza dai sostenitori della tesi privatistica (16). Ma, a ben vedere, uno dei punti maggiormente qualificanti della l. n. 91 è costituito da un reticolato di norme volto a tracciare, con diretta efficacia nell'ordinamento statale, una linea di demarcazione tra atti delle federazioni sottoposti alla disciplina privatistica ed atti che invece soggiacciono alle regole di diritto pubblico.

A tale riguardo, va evidenziato come gli interventi delle federazioni sui rapporti negoziali tra società ed atleti (aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività sportiva a livello professionistico) trovino la loro disciplina

Il motivo riguarda il punto della decisione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto non fondate ed ha perciò respinto le eccezioni svolte dall'attuale ricorrente circa l'esistenza e la validità del negozio dal quale derivava secondo la domanda il credito dedotto in giudizio.

La sentenza ha considerato che dalla dichiarazione datata 29 luglio 1980 sottoscritta per la Lazio dal suo presidente Umberto Lenzi risultava che questa aveva esercitato il riscatto dei giocatori Pionchi e Labonia impegnandosi al pagamento del relativo corrispettivo e che di ciò costituivano riscontro i documenti di trasferimento nn. 1559 e 1560 redatti dalla stessa Lazio il 15 luglio 1981.

La ricorrente critica questo punto osservando che i documenti di trasferimento del 15 luglio 1981 dimostrerebbero, al contrario, che il riscatto esercitato il 29 luglio 1980 non ebbe seguito e che il ritrasferimento avvenne nell'anno successivo a diverse condizioni.

nell'ambito del capo I della l. n. 91, attraverso disposizioni modellate su principi meramente privatistici che, ricalcando la generale tendenza ad attribuire carattere convenzionale agli statuti ed ai regolamenti di ogni organismo associativo, giustificano la vincolatività di tali interventi sulla base dell'affiliazione (delle società) e del tesseramento (degli sportivi), quali momenti di libera ed autonoma accettazione della normativa federale (17).

Di contro si colloca nel capo II della l. n. 91 l'attribuzione alle federazioni di specifici poteri di natura pubblica, tra i quali va in primo luogo annoverato quello di affiliazione ex art. 10, che, fungendo da presupposto per la qualifica della società come «sportiva» e per l'acquisto della capacità a stipulare contratti di lavoro con atleti professionisti (18), comprova l'efficacia esterna che assume l'assetto organizzativo delle federazioni (19).

Eguale, si configura come pubblico il potere di controllo ex art. 12 l. n. 91 sui sodalizi sportivi e sulla loro intera attività gestionale, come è dimostrato dalle modalità di svolgimento di detto controllo (20), e dalla possibilità di ricorrere alla giunta esecutiva del Coni contro la mancata approvazione delle delibere societarie relative ad atti di straordinaria amministrazione (21).

Né può infine sottacersi che una ulteriore accentuazione dei profili pubblicistici delle federazioni si è avuta a seguito dell'entrata in vigore della l. 31 gennaio 1992 n. 138, che con l'art. 2 ha previsto l'applicazione sia al Coni che alle federazioni dell'art. 7, 4° comma, l. 22 agosto 1985 n. 444 (riguardante lo stato di disoccupazione quale titolo preferenziale ai fini della graduatoria «nei pubblici concorsi»), e di poi con

(17) Sull'evoluzione storica della tendenza volta a riconoscere natura contrattualistica anche ai precetti promananti dalle organizzazioni sportive, cfr. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, cit., 283-286.

(18) Sull'affiliazione come «ammissione», e cioè come atto amministrativo che consente alla società di acquistare soggettività nell'ordinamento sportivo, cfr. per tutti G. VIDARI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Società*, 1991, 753-755; G. L. GHIA - G. VONA, *Riflessioni sulla natura giuridica delle società sportive (legge n. 91 del 1981)*, in *Temi romani*, 1985, 696; C. FOIS, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ.*, 1982, 630.

In giurisprudenza, per l'assunto che in materia di iscrizione di atleti (o di società) nei ruoli federali (o, per converso, di loro radiazione) va riconosciuta la competenza del giudice amministrativo perché l'attività organizzativa inerente allo svolgimento dello sport costituisce tipica espressione del potere pubblicistico delle federazioni, cfr., per tutte, Tar Lazio, sez. III, 18 gennaio 1986, n. 103, *Foro it.*, 1987, III, 174, in tema di radiazione dai ruoli federali; Cass., sez. un., 9 maggio 1986, n. 3092, cit., sul diniego da parte dell'associazione arbitri — settore arbitrale della Figc — di inclusione di un giovane nei ruoli arbitrali; Trib. Trani 17 aprile 1981, *id.*, 1982, I, 1419, sulla domanda di annullamento della radiazione dai ruoli federali disposta dalla Figc nei confronti di una società calcistica affiliata.

(19) Per l'opinione che vede nel disposto dell'art. 10 l. n. 91 una conferma della «emersione» dell'ordinamento sportivo, e cioè della rilevanza esterna di detto ordinamento, vedi LANDOLFI, *op. cit.*, 40.

(20) Osserva testualmente CAPRIOLI, *Le federazioni sportive nazionali*, cit., 31, che dovendo i controlli essere svolti per legge «secondo modalità approvate dal Coni» (art. 12, 1° comma, l. n. 91), se ne desume che tali modalità debbano essere stabilite dalle singole federazioni mediante norme alle quali non può non riconoscersi carattere pubblico, essendo esse volte a disciplinare l'esercizio di una potestà amministrativa attribuita da una norma di legge statale al Coni, e da questo delegato alle federazioni.

(21) Cfr. sul punto ancora CAPRIOLI, *op. loc. ult. cit.*

(13) In questi esatti sensi R. CAPRIOLI, *Le federazioni sportive nazionali tra diritto pubblico e privato*, in *Dir. e giur.*, 1989, 1 ss.; *Id.*, *I compiti delle federazioni sportive nazionali*, in *L'ordinamento sportivo*, Nuove ricerche, 1989, 107 ss., che evidenzia come talune attività siano sottoposte alla medesima disciplina, indipendentemente dalla natura del soggetto che le pone in essere e come in alcuni settori (ad es., sportivo, bancario assicurativo) le varie attività siano regolate in modo differenziato in ragione dei diversi interessi presi in considerazione dall'ordinamento statale.

(14) In questi termini, vedi S. LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la «emersione» dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 40, cui adde R. FRASCAROLI, *Sport (dir. pubbl. e priv.)*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1990, XLIII, 523; DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 256.

(15) Cfr. in tali sensi M. SANINO, *Comitato olimpico nazionale italiano*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1988, VI, 4.

(16) Per le argomentazioni poste a base della tesi privatistica, agli autori citati a nota 11 adde QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 29; P. DINI, *Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo*, *id.*, 1975, 229.

La critica non è fondata. L'interpretazione dei contratti costituisce giudizio di merito sindacabile in sede di legittimità o per vizi di violazione o falsa applicazione di norme sulla interpretazione (art. 1362-1371 c.c.) o per vizi attinenti alla motivazione.

Il motivo non denunzia vizi del primo tipo e non assolve all'onere di indicare quali punti dei documenti tenuti in considerazione dal giudice d'appello avrebbero dovuto e non sono stati esaminati e come dal loro esame sarebbe dovuta logicamente scaturire una diversa interpretazione.

La sentenza impugnata ha poi osservato che la Lazio non aveva soddisfatto l'onere di produrre il regolamento della Figc, dal quale si sarebbe dovuta rilevare l'esistenza delle norme che secondo la Lazio erano state violate, sicché l'eccezione di nullità del riscatto andava rigettata, non avendo il giudice il dovere di ricercare né prima quello di conoscere tale regolamento.

La ricorrente, criticando questa parte della decisione, osserva che la Fin Part, poiché aveva dedotto in giudizio il diritto di credito derivante dall'indicato negozio di riscatto ed aveva assunto la posizione di attore, aveva l'onere di provare che il negozio era valido e perciò, di fronte alla contestazione di nullità per contrasto con norme del regolamento della Figc, aveva essa l'onere di eseguirne la produzione in giudizio.

Anche questa critica non è fondata.

Il negozio giuridico, la cui validità è in discussione, risale — secondo l'accertamento contenuto nella sentenza — al 29 luglio 1980, sicché a suo riguardo non vengono in applicazione le norme sulla costituzione del rapporto di prestazione sportiva dettate dalla l. 23 marzo 1981 n. 91.

La l. 16 febbraio 1942 n. 426 sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano, all'art. 5, 3°

il successivo art. 3 ha — previa abrogazione del 3° e 4° comma dell'art. 14 l. n. 91 — inquadrato il personale in servizio, presso le federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei ruoli del personale del Coni (1° comma), attribuendogli, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, «la qualifica funzionale» corrispondente alla posizione ricoperta in base al rapporto di lavoro privato (4° comma) (22).

Le federazioni spiegano quindi i loro compiti istituzionali con «ambivalenza di strumenti e di disciplina giuridica», essendo la loro attività sottoposta a regole di diritto privato o pubblico sulla base di una opzione normativa attenta ad adattare gli schemi normativi alla specifica natura degli interessi in gioco e delle finalità da perseguire. Seppure con un certo margine di approssimazione, può dunque conclusivamente affermarsi che il legislatore — in una materia tradizionalmente sempre in bilico tra pubblico e privato — ha riconosciuto natura privata alle disposizioni federali riguardanti l'attività negoziale delle società e degli sportivi professionisti, mentre ha preferito sottoporre al regime di diritto pubblico quanto attiene all'assetto organizzativo delle federazioni ed agli specifici compiti alle stesse devoluti per la realizzazione di finalità di particolare rilevanza (23). Una siffatta scelta appare pienamente condivisibile, attesa l'opportunità da un lato di non limitare dall'esterno gli spazi di libertà e di autonomia degli operatori sportivi in fase di regolamentazione negoziale dei loro specifici interessi, e dall'altro di assicurare alle federazioni — attraverso l'esercizio di penetranti poteri — strutture (materiali e personali) funzionali al potenziamento delle diverse discipline, e la possibilità di garantire un ordinato e trasparente svolgimento dell'agonismo sportivo.

Alla stregua di quanto sinora detto, del tutto corrette risultano quindi le conclusioni della sentenza in epigrafe, che è pervenuta al riconoscimento della natura privata delle disposizioni federali regolanti la forma degli atti di trasferimento degli sportivi professionisti, e che da tale qualificazione ha tratto poi le dovute conseguenze sul piano processuale.

GUIDO VIDIRI

(22) È opportuno rammentare al riguardo che un indirizzo dottrinario aveva ravvisato una conseguenza della natura privatistica delle federazioni proprio nel potere, che il 4° comma dell'art. 14 l. n. 91 riconosceva alle stesse federazioni, di avvalersi, per le attività di carattere tecnico e sportivo, di personale assunto «in base a rapporti di diritto privato (cfr. G. CIAMMARUCONI, *La federazione sportiva nazionale «datore di lavoro» (considerazioni attorno alla l. 23 marzo 1981 n. 91)*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, 9 ss. e 19; CLARIZIA, *op. cit.*, 219 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, *Società e federazioni sportive*, in *Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, V, 312).

(23) Per una analoga impostazione, e cioè per una distinzione dei compiti delle federazioni in pubblici o privati, cfr. CAPRIOLI, *op. ult. cit.*, 19 ss.

comma, prevede che le federazioni sportive nazionali stabiliscano con regolamenti le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato.

La giurisprudenza della corte (sent. 11 febbraio 1978, n. 625, *Foro it.*, 1978, I, 862; 28 luglio 1981, n. 4845, *id.*, Rep. 1982, voce *Sport*, n. 31) ha posto in evidenza che i regolamenti, di cui fa menzione la norma appena richiamata, costituiscono atti di normazione secondaria solo in quanto dispongono nelle materie indicate dall'art. 5, tra le quali non rientra quella dei rapporti di natura negoziale tra società sportive affiliate alle federazioni e tra le stesse società e i professionisti sportivi, rapporti riguardanti l'esercizio da parte di questi ultimi dell'attività sportiva. Materia, questa, la cui disciplina da parte delle federazioni sportive nazionali costituisce, invece, espressione di autonomia privata.

La corte (nella sentenza 28 luglio 1981, n. 4845) ha così osservato che «pur essendo la disciplina dei rapporti negoziali tra le società sportive contenuta nei regolamenti, cui si riferisce l'art. 5 della legge istitutiva del Coni, la relativa efficacia giuridica non discende dalla struttura dell'atto regolamentare, la cui funzione (amministrativa) è del tutto estranea alla regolamentazione dei rapporti negoziali, ma deriva dalla stessa logica dell'autonomia privata, cui si è fatto riferimento, allorché si è osservato che la istituzione ha il potere di vincolare i soggetti, ad essa appartenenti, i quali, con la loro adesione alla stessa, manifestano la volontà di sottostare anche alle regole che disciplinano i futuri, eventuali contratti che volessero porre in essere, nell'ambito della corrispondente organizzazione sociale».

La ricorrente, nelle difese svolte nella fase di merito, ha affermato che il negozio, dedotto in giudizio come fatto costitutivo del credito, era stato compiuto senza rispettare modalità che, secondo la disciplina dettata dalla Figc per regolare il trasferimento dei calciatori da una ad altra società sportiva, ne condizionano l'efficacia. Da tale assunto ha tratto la conseguenza (in considerazione di quanto affermato dalla corte nella richiamata sentenza 28 luglio 1981, n. 4845) che, non potendo il negozio trovare attuazione, il regolamento di interessi che ne derivava era insuscettibile di ricevere tutela nell'ambito dell'ordinamento statale.

Se non che l'esistenza, nell'ambito della indicata disciplina, della disposizione richiamata dalla attuale ricorrente, si configura, nell'ordinamento giuridico dello Stato, come un fatto e come un fatto impeditivo.

Secondo quanto la corte ha già considerato (nella sentenza 28 luglio 1981, n. 4845), anche prima della entrata in vigore della l. 23 marzo 1981 n. 91, i negozi che comportavano come effetto il trasferimento del calciatore da una ad altra società sportiva erano da ritenere leciti e tali da dar luogo ad un regolamento di interessi meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico (art. 1322, 2° comma, c.c.).

Costituendo il risultato dell'esercizio (eventuale) d'un potere d'autonomia, la disposizione sulla forma del negozio, non diversamente dalla clausola d'un contratto normativo avente ad oggetto la forma da rispettare per la conclusione futura d'altri contratti (art. 1352 c.c.), si pone come un fatto impeditivo, giacché alla sua postulata presenza sarebbe da ricollegare la conseguenza di impedire la produzione degli effetti altrimenti suscettibili di derivare, secondo l'ordinamento generale, dal compimento del negozio volto a determinare il trasferimento del calciatore.

La sentenza impugnata ha perciò correttamente applicato l'art. 2697, 2° comma, c.c., quando ha considerato che l'onere di provare l'esistenza della disposizione richiamata dalla società sportiva Lazio ricadeva sulla stessa società.

La ricorrente lamenta, infine, che la sentenza impugnata abbia ommesso di prendere in considerazione il contenuto della lettera 29 dicembre 1981, depositata nel giudizio di primo grado, con la quale la Siracusa calcio dichiarava che il pagamento delle somme dovute per il riscatto dei giocatori veniva regolarmente procedendo tramite la lega calcio.

La critica non è fondata perché tale specifica difesa non è stata ripetuta dall'attuale ricorrente nel corso del giudizio d'appello e dunque doveva esser considerata come rinunziata (art. 346 c.p.c.).

Anche il secondo motivo del ricorso si rivela in conclusione nel suo complesso infondato.

3. - Il ricorso è rigettato.